



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Velletri - Lariano e la Velletri Servizi S.p.a –Volsca Ambiente e ServiziS.p.a. Sede Comune Capofila: Piazza Cesare Ottaviano Augusto n.1 00049 Velletri (Rm) Tel 0696158244 E-mail PEC ufficio.gare@pec.comune.velletri.rm.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DESTINATO A MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO RM 6/5, COMUNI DI VELLETRI E LARIANO - ANNO - 2021.

CIG: 8522084630

INDICE

ART. 1	PREMESSE
ART. 2	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
	2.1 DOCUMENTI DI GARA
	2.2 CHIARIMENTI
	2.3 COMUNICAZIONI
ART. 3	OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 4	DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI
	4.1 DURATA
	4.2 OPZIONI
ART. 5	IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO
ART. 6	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 7	REQUISITI GENERALI
ART. 8	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
	8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
	8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
	8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
	8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
	8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
ART. 9	AVVALIMENTO
ART. 10	SUBAPPALTO -DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 11	MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
ART. 12	GARANZIA PROVVISORIA
ART. 13	PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
ART. 14	SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
ART. 15	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E PRESCRIZIONI DI GARA TELEMATICA
	15.1 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
	15.2 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA
	15.3 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA
ART. 16	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
ART. 17	SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 18	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE
ART. 19	SOGLIA DI SBARRAMENTO
ART. 20	CRITERI DI ESCLUSIONE
ART. 21	COMMISSIONE GIUDICATRICE
ART. 22	OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ART. 23	APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
ART. 24	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
ART. 25	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
ART. 26	STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA
ART. 27	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 28	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
ART. 29	ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 30	DEDINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 31	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 32	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART. 33	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ART. 1 - PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs 50/2016 indetta dal Comune di Velletri in qualità di Comune Capofila del Distretto Rm 6/5 costituito dai Comuni di Velletri e Lariano; le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; i documenti da presentare a corredo delle stesse; la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di *“ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE IN FAVORE DI MINORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DISTRETTUALE RM 6/5 (COMUNI DI VELLETRI E LARIANO) ANNO 2021”*, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Con Determinazione a contrarre n. 1444 del 25/11/2020, questa Amministrazione ha disposto l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura aperta sotto-soglia e con l'applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito denominato *Codice*).

CATEGORIA DI SERVIZIO

CODICE NUTS 058111

CODICE CPV: 85320000-8 Servizi Sociali

CIG: 8522084630

ENTE APPALTANTE

Comune Di Velletri, Capofila del Distretto RM 6/5 costituito dai Comuni di Velletri e Lariano, P.zza Cesare Ottaviano Augusto – 00049 Velletri (RM).

**Settore II Servizi alla Persona tel 0696101205-209, sito internet www.comune.velletri.rm.it,
PEC: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it**

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) , ai sensi dell'art. 31 del *Codice*, è la Dott.ssa Maria Teresa Agostinelli tel 0696101203 PEC: ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it
Luogo principale svolgimento del servizio : Velletri e Lariano

RIEPILOGO SCADENZE		
Scadenza Presentazione delle Offerte	19/12/20	ORE 23:00
Scadenza Richiesta Chiarimenti	10/12/20	ORE 17:00
Apertura delle Offerte	21/12/20	ORE 9:00

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2,1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale d'appalto;
4. Elenco del personale dipendente della Ditta uscente in servizio al momento dell'indizione della presente procedura (elenco in servizio al 11/11/2020)
5. Domanda di partecipazione
6. DGUE documento di gara unico europeo
7. Modello Offerta tecnica
8. Modello Offerta economica

La documentazione di gara è disponibile, sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>, raggiungibile anche attraverso il sito internet: ww.comune.velletri.rm.it, nella sezione Albi informatizzati.

E' altresì possibile prendere visione della medesima documentazione sul sito istituzionale del Comune di Velletri, nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti>

Il bando di gara è pubblicato:

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- profilo del committente: <http://www.comune.velletri.rm.it>, nella sezione Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti
- piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>

2,2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti

da inoltrare esclusivamente mediante la piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it> entro **il giorno 10/12/2020 ore 17:00**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte, **esclusivamente** mediante la piattaforma telematica al link: <https://velletri.acquistitelematici.it>.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del *Codice*.

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della registrazione sulla piattaforma telematica sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del *Codice*, per le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 del medesimo articolo 76 del *Codice*.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici - comprese le comunicazioni di cui **all'art. 76, commi 2-bis e 5**, del *Codice* e le comunicazioni ad esempio relative alle richieste di soccorsi istruttori - saranno effettuate **esclusivamente** tramite la Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it> e saranno visibili e reperibili dagli operatori economici nella apposita sezione dedicata ai messaggi della piattaforma telematica.

Le comunicazioni effettuate dalla Stazione Appaltante agli operatori economici partecipanti tramite la Piattaforma Telematica comportano l'invio di una e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nei documenti di gara.

La Stazione Appaltante riterrà, pertanto, assolti gli obblighi di comunicazione previsti dal *Codice* tramite la pubblicazione delle comunicazioni pertinenti sulla Piattaforma Telematica di *e-procurement* all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>.

In caso di eventuali temporanee difficoltà o impedimenti nell'utilizzo della predetta piattaforma, le comunicazioni potranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara

Sulla medesima piattaforma telematica verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nella piattaforma telematica fra i propri dati di registrazione, i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi,

non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area "messaggistica" della piattaforma telematica e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prenderne sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio "**ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE**", rivolto ai minori e alle loro famiglie, residenti nel Distretto RM 6/5, Comuni di Velletri e Lariano, e si compone delle prestazioni espressamente indicate nel capitolato di appalto a cui si rinvia.

L'appalto è costituito da un unico lotto. In riferimento all'art. 51 del *Codice*, non è possibile la suddivisione in lotti in quanto l'attività svolta richiede una esecuzione da parte di personale dipendente di un'unica Ditta per una uniformità del servizio e una gestione unitaria con unico centro di coordinamento e di responsabilità.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

La durata dell'Appalto è fissata in anni **uno** con presumibile inizio a decorrere dal **01.01.2021 al 31.12.2021**.

La Stazione Appaltante si riserva, nel caso in cui i tempi della Commissione che valuterà le offerte dovessero non consentire l'avvio del servizio entro i tempi sopra individuati, di prorogare la data di avvio.

4.2 OPZIONI

Opzione di Proroga tecnica: La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del *Codice*. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo in caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.

Si specifica che il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.

L'affidatario, successivamente all'aggiudicazione, dovrà dare inizio all'espletamento del servizio, a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio Politiche dei Servizi alla Persona, anche nelle more della stipula del contratto. Ai sensi del dettato dell'art. 32 del *Codice*, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE APPALTO

Il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del *Codice* è pari ad €. **123.721,59 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge**, anche ai fini del computo della cauzione provvisoria. Il suddetto importo è da considerarsi comprensivo tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, le spese per la formazione e aggiornamento del personale, gli oneri relativi agli adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e di tutti gli oneri derivanti dalla organizzazione, gestione e supervisione necessari alla garanzia di qualità del presente appalto, compresi i costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in merito alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19.

L'importo a base di gara pari a €. **123.721,59** è corrispondente ad un monte ore pari a n. 6.047 calcolato sulla base del numero di ore di servizio erogato negli anni precedenti.

Il numero complessivo di ore/prestazioni per l'esecuzione del servizio nel periodo 1.1.2021-31.12.2021 è di:

- n. 6.047 ore complessive
- di cui n. 300 ore di coordinamento

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del *Codice*, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 117.856,00

Il **costo della manodopera**, compreso nell'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso, è stato determinato sulla base delle Tabelle sul costo del lavoro per le cooperative sociali aggiornate settembre 2020, pertanto, non rappresenta un limite inderogabile per gli operatori economici, fatta salva la necessità del rispetto dei minimi salariali, degli obblighi contributivi e degli oneri legati al riassorbimento del personale e fatta, altresì, salva la verifica di congruità da parte della stazione appaltante di cui all'art. 97, comma 5, lettera d) del *Codice*, da operare prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare la stima dei costi della manodopera e gli **oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi i costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni in merito alla prevenzione della diffusione del contagio da Covid -19.

Si specifica che, nell'elenco del personale attualmente impiegato, riportato in allegato alla documentazione di gara, sono indicati gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della Clausola sociale di cui all'art. 28 del presente disciplinare relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione.

Ai sensi delle Linee Guida Anac n. 13, recanti "*La disciplina delle clausole sociali*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale di cui all'art. 28 del presente disciplinare con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta

contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Data la tipologia dell'appalto, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di sicurezza c.d. aziendali ex art. 95, comma 10, *Codice*), l'importo degli oneri e costi per la sicurezza da interferenze correlati alle attività oggetto dell'appalto non soggetti a ribasso è pari a zero.

Il servizio di cui al presente appalto è finanziato con fondi stanziati dalla Regione Lazio per il Piano Sociale di Zona.

Data la particolarità del servizio, nel caso in cui in corso di esecuzione del contratto dovesse sorgere l'esigenza di un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese agli utenti, il Comune di Velletri si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del *Codice*.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, *aggregazione di imprese di rete*).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del *Codice*, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*;
- b) Assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 - comma 2, lettera d) e lettera e) e dell'art. 48 - comma 8 - del *Codice*, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c) del *Codice*, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) del *Codice*, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati quali esecutori nei documenti di gara, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

I documenti richiesti agli Operatori economici ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

ART. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli Operatori economici ai fini della dimostrazione dei suddetti requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del *Codice*, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) del *Codice*, i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso di:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività analoga o coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività analoga o coincidente con l'oggetto della presente gara;
- in caso di cooperative o consorzi di cooperative : è richiesta anche iscrizione all'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM 23 giugno 2004 per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto;
- in caso di cooperative sociali: è richiesta anche iscrizione all'Albo delle cooperative sociali istituito presso la Regione in cui l'Impresa ha sede o al corrispondente Albo della regione di appartenenza, per attività inerenti l'oggetto della gara.
- In caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.), è necessaria dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 45/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, fornendo contestualmente evidenza degli oggetti di attività inerenti l'oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del *Codice*, presenta per le iscrizioni di che trattasi dichiarazione giurata o secondo le

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, si rinvia ai successivi paragrafi **8.4** e **8.5** del presente articolo.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

- **Fatturato globale minimo** annuo di € 123.000,00 Iva esclusa, per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2017-2018-2019. Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale del soggetto, nonché a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto d'appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.
- **dichiarazione bancaria** di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Tale dichiarazione rilasciata dall'Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, deve essere presentata da ciascun operatore economico singolo o componente un soggetto offerente plurimo e prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del *Codice* mediante:

- dichiarazione concernente il fatturato globale minimo annuo per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nell'ultimo triennio 2017-2018-2019. resa nella Parte IV, sez. B, punto 1 a), del DGUE;

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, si rinvia ai successivi paragrafi **8.4** e **8.5** del presente articolo.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi, della gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati. Per servizi analoghi, si intendono esclusivamente servizi di assistenza educativa scolastica, servizi di assistenza domiciliare per minori, Centri diurni per minori, strutture residenziali e semiresidenziali per minori.

Al fine di dimostrare il possesso del presente requisito, l'operatore economico dovrà indicare i seguenti dati:

- soggetto committente (devono essere indicati i dati sufficienti all'identificazione certa del soggetto, ovvero almeno: denominazione, partita IVA, indirizzo, ufficio competente, pec);
- esatto oggetto del contratto, con precisa definizione della tipologia/esatta denominazione del servizio e dell'importo dell'intero contratto;
- identificazione degli importi fatturati (IVA esclusa);
- periodo di esecuzione

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice e precisamente:

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente modalità:

- **originale o copia conforme dei certificati** rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Il concorrente può autocertificare il requisito nell'ambito del DGUE, Parte IV, sez. C, punto 1 b), che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'amministrazione pubblica o ente pubblico committente:

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità:

- **originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Tale attestazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

Al fine di una esatta e oggettiva valutazione dei periodi di esecuzione del servizio, si raccomanda ai concorrenti la massima precisazione nell'indicazione dei periodi di effettivo servizio prestato, riportando esattamente giorno/mese/anno di inizio e fine, evitando indicazioni generiche.

In caso di partecipazione in forma associata, al fine dell'individuazione dei concorrenti tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, si rinvia ai successivi paragrafi 8.4 e 8.5 del presente articolo.

Per i requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale è consentito l'avvalimento, di cui al successivo articolo 9.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del *Codice* devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **al punto 8.1.** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23.06.2004 di cui **al punto 8.1.** deve essere posseduto dai seguenti operatori economici, ove ricorra il caso:

- a. ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui **al punto 8.1** deve essere posseduto dai seguenti operatori economici, ove ricorra il caso:

- a. ciascuna delle cooperative sociali raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle cooperative sociali aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al punto 8.2, il requisito essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, nel complesso, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (nella misura di almeno il **50,1%** dalla capogruppo-mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti).

In altri termini la **referenza bancaria di cui al punto 8.2** deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che il requisito suddetto deve essere posseduto in via maggioritaria dalla mandataria (almeno per il 51%). Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 8.1 relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato oppure all'albo nazionale delle società Cooperative ovvero all'albo regionale delle cooperative sociali, i deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio nei documenti di gara .

Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato globale minimo annuo, di cui al punto 8.2 , ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto di cui al punto 8.3, ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, deve essere posseduto:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del *Codice*, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del *Codice* avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del *Codice* il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 6, del *Codice*, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del *Codice*, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora il concorrente si avvalga dei requisiti di società terze dovrà compilare la PARTE II, Sezione C, del DGUE e dovrà **allegare**, oltre al proprio, **il DGUE compilato dall'impresa ausiliaria ed il contratto di avvalimento**, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al gruppo, in luogo del contratto, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente **dovrà allegare**, altresì, una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/16, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. con una delle imprese che partecipano alla gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del *Codice*.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del *Codice*, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la **sostituzione dell'ausiliaria**, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per tutto quanto qui non espressamente riportato, si rinvia all'art. 89 del *Codice*.

ART. 10 – SUBAPPALTO- DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice e s.m.i. Il concorrente indica le parti del servizio che intende subappaltare e la quota del servizio, espressa in percentuale sull'importo contrattuale, che intende subappaltare, compilando la parte II, sez. D, del DGUE. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del *Codice*, non potrà essere autorizzato il subappalto ad un'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto e che non dimostri l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte della Impresa Aggiudicataria o di fallimento della stessa.

È fatto, altresì, divieto di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, ai sensi dell'art. 81 del *Codice* sarà effettuata attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 88 del *Codice*.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 (c.d. "*Banca dati nazionale degli operatori economici*") le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono tenuti ad utilizzare la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

Ciascun concorrente, pertanto, deve obbligatoriamente **registrarsi al Sistema AVCPass**, secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it/portal/public/classic/ - Servizi/ServiziAccessoRiservato - AVCPass Operatore economico.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "**PASSOE**"; lo stesso dovrà essere prodotto in sede di partecipazione alla gara e inserito nella **Busta A**) contenente la documentazione amministrativa.

ART. 12 - GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di una procedura aperta ai sensi e con le modalità previste dall'art. 93 del *Codice*, l'offerta deve essere corredata a **pena esclusione** da una **garanzia provvisoria**, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente, dell'importo di **€ 2.474,43** pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto iva esclusa.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice*. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di **partecipazione in forma associata**, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del *Codice* solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, solo

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del *Codice*, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del *Codice*, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del *Codice*, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del *Codice*, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa è stipulata con operatori che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del *Codice*, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19.1.2018, n. 31, in vigore dal 25.4.2018 (G.U. del 10.4.2018, n. 83);
4. avere validità di almeno 180 giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - (b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - (c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere corredata, altresì, **dalla dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice**, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del *Codice* in favore della stazione appaltante. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime

costituiti.

La **garanzia fideiussoria** e la **dichiarazione di impegno** devono essere caricate sulla Piattaforma telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (*in caso di garanzia nativa digitale*) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (*in caso di garanzia nativa analogica*) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), gli operatori economici **sono esonerati** dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e **fino al 31 dicembre 2020**.

ART. 14 – SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente deve essere datata e sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa, quindi, che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del **legale rappresentante**, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale o speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del

- rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;

Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

ART. 15 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PRESCRIZIONI DI GARA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement velletri.acquistitelematici.it. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:

a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito link: <https://velletri.acquistitelematici.it>;

b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute nei due manuali:

1. Guida all'iscrizione.
2. Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.

Tali guide sono presenti nella sezione "REGISTRAZIONE" al link <https://velletri.acquistitelematici.it/manuali>, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

c) Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di carattere tecnico-procedurale: è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: "Apri un nuovo ticket", dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza, **si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.**

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.

Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopraindicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante nell'area comunicazioni della piattaforma.

FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

L'offerta deve essere presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica (si veda al punto A) utilizzando le proprie credenziali (User Id e password univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>; successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente sequenza:

- scaricare (*download*) la documentazione dalla Piattaforma telematica come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso "ZIP" o "RAR"

b) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso "ZIP" o "RAR". L'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

c) ciascun operatore economico provvederà a formare, inserendovi la richiesta documentazione di seguito indicata e seguendo la sequenza illustrata *sub a)*, la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA AMMINISTRATIVA", la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA TECNICA", nonché la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA ECONOMICA".

La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (*upload*) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Velletri ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Velletri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Velletri si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del *Codice*, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di mandataria/capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale.

LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, A PENA ESCLUSIONE, È FISSATA PER IL GIORNO 19/12/2020 ENTRO LE ORE 23:00.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste telematiche:

Busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Busta "B" – OFFERTA TECNICA

Busta "C" – OFFERTA ECONOMICA

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del *Codice*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del *Codice*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del *Codice*.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice* per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice*, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 15.1 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA “A”- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta telematica “A” – *Documentazione amministrativa* – devono essere contenuti i seguenti documenti sottoscritti con firma digitale:

A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in **bollo****, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui **all'art. 45, comma 2 lett. b) e c)** del *Codice*, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

****IMPOSTA DI BOLLO**

Per quanto concerne l'applicabilità dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

- ai sensi del comma 594 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), per le istanze di partecipazione trasmesse per via telematica è dovuta l'imposta di bollo nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).
- Per quanto riguarda, invece, l'applicabilità dell'imposta di bollo sul documento relativo all'offerta economica presentata in sede di gara, come espressamente indicato dalla direzione provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello n. 906-101/2019, **le Offerte Economiche nelle gare d'Appalto non sono assoggettate all'imposta di bollo.**

Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'imposta di bollo e di comprova del pagamento: si rinvia a quanto indicato alla lett. D punto 6 ."Documentazione a corredo"

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, dovrà essere compilato dal concorrente nelle parti di seguito indicate e firmato digitalmente:

> PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

> PARTE II. Informazioni sull'operatore economico:

- ◆ **sezione A- B;**
- ◆ in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del *Codice*, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del *Codice* sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
 - PASSOE dell'ausiliaria.

➤ **PARTE III. Motivi di esclusione:**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 del presente disciplinare compilando le Sez. A-B-C-D, Parte III del DGUE.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*", al decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa** in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80 e comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice** – ed anche in ordine al possesso dei requisiti di cui **all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice**.

➤ **PARTE IV – Criteri di selezione:**

- ◆ sezione A;
- ◆ sezione B, punto 1 a) - fatturato globale annuo della ditta nel triennio 2017/2018/2019 non inferiore ad € 123.000,00 IVA esclusa;
- ◆ sezione C, punto 1 b) - esecuzione per almeno 3 anni (36 mesi), anche non continuativi di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto, sia pubblici che privati. Per servizi analoghi, si intendono esclusivamente servizi di assistenza educativa scolastica, servizi di assistenza domiciliare per minori, Centri diurni per minori, strutture residenziali e semi-residenziali per minori;
- ◆ sezione D, limitatamente alla certificazione di qualità.

➤ **PARTE VI - Dichiarazioni finali:**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediate la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- inoltre,*
*come già richiesto sopra relativamente alla **Parte II del DGUE***
- in caso di avvalimento, oltre che dall'ausiliata anche dall'ausiliaria.

C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.

Per tutte le dichiarazioni di seguito elencate e non presenti all'interno del DGUE, il concorrente dovrà produrre singole dichiarazioni o **un'unica autocertificazione/dichiarazione complessiva**. Le autocertificazioni/dichiarazioni dovranno essere rese in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e accompagnate da copia del documento valido del legale rappresentante.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ciascuna accompagnata da copia di un documento valido del legale rappresentante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

- dichiara ai sensi **dell'art. 80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del *Codice*:
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione;
 - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno e altre sanzioni comparabili;
 - di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
- dichiara ai sensi dell'art. **80, comma 5 lett. f-bis)** del *Codice* di non avere reso nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dichiara ai sensi dell'art. **80, comma 5 lett. f-ter)** del *Codice* di non avere iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza e carica ricoperta per ciascun soggetto di cui alla previsione normativa) dei soggetti di cui **all'art. 80, comma 3** del *Codice* per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, *ovvero* indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4 del presente paragrafo devono essere presentate da tutti i soggetti indicati precedentemente come tenuti a presentare il DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi*, sia sulla determinazione della propria offerta;

- dichiara di non trovarsi con altri concorrenti partecipanti alla gara in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
- dichiara di applicare il CCNL di categoria in relazione al servizio appaltato di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015 e dell'art. 30, comma 4, del *Codice*;
- dichiara e attesta di conoscere il Disciplinare di Gara, il Capitolato d'Appalto e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute, le condizioni ed oneri previsti e di impegnarsi ad accollarsi ogni maggior onere che gli derivasse da erronee ed incomplete previsioni, nonché a garantire il livello di qualità del servizio derivante dalle condizioni definite dal capitolato;
- dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivare il servizio nelle more della stipulazione del contratto, alle medesime condizioni del capitolato d'appalto e dall'offerta prodotta;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal ***Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante*** accessibile al link <http://www.comune.velletri.rm.it>, nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del *Codice*.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

D) DOCUMENTAZIONE A CORREDO.

1. **Documento attestante la garanzia provvisoria** ai sensi dell'art. 93 del *Codice* dell'importo di **€. 2.474,43** pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto, salve le riduzioni previste ai sensi dell'art. 93, comma 7, del *Codice*; la predetta garanzia dovrà essere presentata nelle forme e nelle modalità indicate nell'art. 12 del presente disciplinare.
2. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta**, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del *Codice*: **copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; da presentare secondo le modalità indicate nell'art. 12 del presente disciplinare.
3. **Dichiarazione di impegno**, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del *Codice*, ***(ove non sia già inserita nel contesto del documento attestante la garanzia provvisoria)*** da parte di un fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione

del contratto, denominata “**garanzia definitiva**”, di cui all'art. 103 del *Codice*;

4. **Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati** ai sensi del D.lgs. n. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. La dichiarazione deve essere presentata da ciascun operatore economico singolo o componente un soggetto offerente plurimo e non può essere oggetto di autocertificazione (come indicato nel precedente punto 8.2 del presente Disciplinare).
5. **Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato** relativamente al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3 del presente Disciplinare, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato)
6. **Documentazione comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo**: la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di Euro 16,00. Stante la natura di gara telematica, l'assolvimento della predetta imposta di bollo sulle istanze presentate potrà avvenire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo una delle seguenti modalità:
 - **Versamento mediante modello F23 dell'Agenzia delle Entrate**: dovrà essere riportato il codice tributo «456T» e la descrizione «Imposta di bollo». Nel modello F23 va inserito il codice CIG di riferimento della gara. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, inserendola nella busta “A”, l'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (ricevuta digitale dell'home banking ovvero scansione della ricevuta cartacea nel caso di pagamento “fisico”), ovvero la stampa pdf (ovvero la scansione della versione cartacea) del modello F23 compilato per il versamento dell'imposta di bollo.
 - **Imposta di bollo virtuale**: qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando su **dichiarazione separata** a dicitura “*Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo*” il modo di pagamento e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972. Detta dichiarazione dovrà inoltre riportare:

l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul documento autorizzativo, trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; a tal proposito si dichiara che la marca da bollo da euro 16,00 applicata ha IDENTIFICATIVO n. _____ emesso in data ____/____/____

La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente (ovvero con firma autografa e, in tal caso, corredata da copia del documento d'identità del firmatario) e deve essere inserita nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.

- **Acquisto della marca da bollo cartacea – contrassegno telematico**: il concorrente potrà acquistare la marca da bollo ed indicare sulla domanda di partecipazione il suo numero seriale composto da 14 cifre e rilevabile dal “contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario” (Risoluzione n.89/E del 06/10/2016 Agenzia dell'Entrate). In quest'ultimo caso, è obbligatorio scansionare e allegare copia del contrassegno telematico. L'operatore economico conserverà l'originale della marca annullata entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 37 del DPR n 642 del 1972).

In alternativa, il contrassegno telematico può essere apposto direttamente sulla domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 15.1 lettera A. In questo caso è necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. Il documento così preparato va scansionato, firmato digitalmente e inserito nella busta "A – Documentazione Amministrativa".

L'istanza in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

Resta fermo che, quale sia la modalità prescelta dall'operatore economico, dovrà essere allegata all'offerta e inserita nella Busta telematica "A – Documentazione Amministrativa", la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

In caso di **esenzione** dall'assolvimento dell'imposta da bollo, il concorrente dovrà allegare idonea **dichiarazione**, firmata digitalmente, con precisa indicazione del riferimento normativo presupposto dell'esenzione stessa.

Il mancato assolvimento dell'Imposta di bollo non pregiudica la partecipazione alla procedura né l'ammissione dell'offerta, non costituendo motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31, del DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto.

7. **Progetto di assorbimento del personale** impiegato nel servizio alle dipendenze del gestore uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola sociale, come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 114 del 13.2.2019, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della Clausola sociale di cui al successivo art. 28 con le conseguenze di cui al punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 13 e, più precisamente, l'esclusione dalla gara; Il Progetto di assorbimento del personale deve essere firmato digitalmente per accettazione, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14 e della dichiarazione di cui al successivo paragrafo Lettera E.

8. **File relativo al PassOE** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016 relativo del concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, nel *Codice*, nel PassOE del concorrente deve esser indicata anche l'ausiliaria e andrà allegato anche il PassOE relativo all'impresa ausiliaria, fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCpass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del *Codice*" si precisa, altresì, quanto segue:

- in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di

- tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

9. Documentazione relativa all'Avvalimento (eventuale): il concorrente, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice, dovrà allegare per l'ausiliaria la documentazione indicata all'art. 9 del presente disciplinare, e sottoscritta secondo le modalità indicate all'art.14 del presente disciplinare.

E) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella Piattaforma telematica firmate digitalmente, mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

- *(se l'originale è un documento nativo digitale)* il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel successivo punto E.1;

- *(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo)* una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel successivo punto E.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

- copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*

analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione (sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo), attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del *Codice* conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, le parti o la percentuale del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (*si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico*); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del

RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*;
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 *(si veda sopra all'inizio del presente paragrafo sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)*, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti o la percentuale del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

E.1) Indicazioni per la sottoscrizione della Documentazione e delle dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Le dichiarazioni, le copie degli atti, mandati o contratti di cui al precedente paragrafo devono essere firmate digitalmente dai seguenti soggetti secondo le modalità di cui all'art. 14 e 15 lettera A :

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila;**
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n.

- 5, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la documentazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.

ART. 15.2 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "B" OFFERTA TECNICA

La Busta telematica "B" – *Offerta tecnica* –, predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare, contiene, **a pena di esclusione**:

- **Relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto** redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 18**

Si specifica che la relazione tecnica dovrà essere articolata rispettando l'ordine di trattazione e la denominazione dei criteri e sub-criteri di valutazione.

La relazione tecnica non potrà superare n. 15 facciate in formato A4, con numerazione progressiva ed univoca, esclusa la copertina e indice, suddivisa in capitoli e paragrafi ognuno dei quali corrispondente alle voci di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **art. 18**

Obbligatorio

- Carattere di scrittura: Times New Roman;
- Dimensione carattere: corpo 12;
- Interlinea: 1,5 righe;
- Margine lati: standard, anche in caso di inserimento di tabelle o simili.
- Orientamento verticale.

Si specifica che le eventuali pagine eccedenti non costituiranno motivo di esclusione ma non potranno essere utili ai fini della valutazione.

La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 15.1 punto E.1.

Eventuali allegati alla relazione tecnica non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

N.B. L'OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA E NON PUÒ INCLUDERE ALCUNA INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O INDIRECTA, A PENA DI ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

**ART. 15.3 - CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "C"
OFFERTA ECONOMICA**

La busta telematica "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il **modello allegato** al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

- il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- il codice identificativo e l'oggetto della gara alla quale si riferisce;
- il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- il **prezzo complessivo**, espresso sia in cifre che lettere, al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;
In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e l'importo indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere e verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature, a pena di esclusione.
- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'omessa espressa indicazione dell'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, costituisce causa di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio (v. Sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015 n.3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 27.5.2015);
- la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice; La mancata indicazione dei costi della manodopera costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio;
- il **ribasso percentuale unico offerto**, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo posto a base di gara, pari a € **123.721,59** comprese le spese generali e di gestione, gli oneri di sicurezza aziendali. Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quinta cifra decimale, in linea con l'operatività della piattaforma telematica arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque;
- il **periodo di tempo per il quale l'offerta si intende valida ed impegnativa** a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa, periodo che non dovrà comunque essere inferiore a mesi 6 (sei).

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale dichiarato dall'operatore economico e l'importo derivante dall'applicazione del suddetto ribasso percentuale, sempre dichiarato nell'offerta da parte dell'operatore economico, si riterrà valido l'importo effettivamente corrispondente alla percentuale

di ribasso offerta dall'operatore economico e indicata in lettere.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 14 e della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 15.1 E.1 quindi:

- a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b) in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c) in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d) in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si avverte che non è consentito fare riferimento a documenti prodotti per gare esperite in giorni precedenti a quello fissato per la gara di cui trattasi.

ART. 16 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ai sensi dell'art. 85 del *Codice*, i concorrenti dovranno autocertificare quanto richiesto nel presente Disciplinare all'art. 15.1 compilando il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), **ALLEGATO A** redatto in conformità al modello di formulario approvato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2017 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Per tutte le dichiarazioni elencate all'art. 15.1 del presente Disciplinare e **non** presenti all'interno del DGUE il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione.

ART. 17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Come previsto dall'art. 83, comma, 9, del *Codice* le carenze di qualsiasi **elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

-il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso

istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione **della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento**, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (per data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, si intende quella espressa nella relativa documentazione comunicata tramite PEC, atto pubblico notarile, o atto con firma autenticata dal notaio);
- la mancata presentazione di **elementi a corredo dell'offerta** (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di **dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta**, che hanno **rilevanza in fase esecutiva** (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del *Codice*, progetto di assorbimento del personale impiegato nel servizio) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di mancata produzione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti entro il termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del *Codice* è comunque facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l'Operatore economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via PEC (generata automaticamente dalla piattaforma telematica), in cui saranno riportate le indicazioni per adempiere alle richieste di precisazioni e/o chiarimenti.

ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice**, valutata da parte di una commissione, appositamente nominata, sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi, come specificati in dettaglio qui di seguito, mediante il metodo aggregativo-compensatore.

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'Impresa, tra quelle ammesse a partecipare, che riporterà il punteggio complessivo più alto come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di

valutazione (qualità -prezzo **max 100**), ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGI
A.	OFFERTA TECNICA	<u>Max punti 75</u>
B.	OFFERTA ECONOMICA	<u>Max punti 25</u>
TOTALE		MAX 100 PUNTI

A. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Max punti 75

Il concorrente deve produrre relazione tecnica illustrante la proposta progettuale del servizio offerto secondo quanto già indicato all'art. 15.2 del presente Disciplinare.

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 75 punti e gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono articolati nelle voci (criteri/sub-criteri) di seguito indicate:

A.1) ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E QUALITATIVA DEL SERVIZIO

Max punti 70

A.1.1	Modalità di organizzazione e gestione del servizio (<i>descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire</i>) con riferimento a quanto espressamente previsto nel Capitolato Speciale di Appalto	10 punti
A.1.2	Descrizione del modello di intervento educativo proposto e delle metodologie e/o tecniche operative che si vogliono utilizzare, con particolare riguardo ai bisogni delle famiglie multiproblematiche con minori a rischio psico-sociale	20 punti
A.1.3	Modalità operative che consentano l'attivazione tempestiva del servizio in situazioni di emergenza che si possono presentare sui casi in carico	15 punti
A.1.4	Gestione delle criticità con particolare riguardo alla eventuale mancanza di disponibilità di operatori al fine di fronteggiare situazioni emergenziali improcrastinabili	10 punti
A.1.5	Modalità di verifica e monitoraggio che saranno adottate nell'esecuzione del servizio per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio e delle attività svolte, in relazione agli obiettivi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto	5 punti
A.1.6	Metodi e procedure per la valutazione di gradimento del servizio: descrizione sintetica del piano di rilevazione del gradimento e della qualità del servizio percepito dai genitori (metodologia adottata, periodicità delle verifiche) Allegare scheda di rilevamento.	5 punti
A.1.7	Disponibilità di una sede nel Comune di Velletri con spazi e allestimento adeguati per la realizzazioni di attività educative aggregative, strutturate in laboratori, nell'ambito del monte ore di servizio previsto, rivolte a minori a	5 punti

	rischio in carico ai Servizi Territoriali del Distretto RM/6	
--	--	--

A.2) ATTIVITÀ ED OFFERTE AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE O MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

Max punti 5

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della qualità e quantità delle attività aggiuntive, integrative o migliorative, offerte che non comporteranno oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Si tratta di attività pertinenti al servizio base richiesto volte a migliorare l'organizzazione, la funzionalità, il potenziamento e la qualificazione del servizio, rendendo il progetto prescelto meglio rispondente alle esigenze del servizio, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, e che il concorrente si impegna ad attuare senza ulteriori oneri per l'Amministrazione. L'impegno eventualmente assunto sarà vincolante per i soggetti concorrenti, anche ai fini della valutazione di un eventuale inadempimento da parte dell'Impresa aggiudicataria. Le eventuali proposte migliorative inserite nel Progetto non dovranno modificare le modalità di attuazione del servizio previsto nel Capitolato Speciale d'appalto, ma **integrarle**.

Nel caso in cui le proposte migliorative presentate non apportino un contributo significativo al complessivo progetto di gestione del servizio in oggetto, la Commissione non attribuirà alcun punteggio.

A.2.1	Organizzazione, realizzazione e gestione di incontri protetti/di facilitazione tra genitori e minori in spazio neutro tenuti da figura professionale dedicata e aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel Capitolato: <u>almeno 78 ore</u>	3 punti
A.2.2	Organizzazione, realizzazione e gestione di attività di supervisione rivolta al personale del servizio in questione, svolto da personale qualificato con con almeno 2 anni di esperienza lavorativa. <u>almeno 50 ore</u>	2 punti

Con riferimento al punteggio relativo agli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale** (criteri/sub-criteri da **A.1.1 a A.1.6**), ciascun membro della Commissione giudicatrice, che verrà nominata dalla Stazione appaltante ai sensi di legge, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità, attribuisce un coefficiente il cui valore è compreso tra **0 e 1**, secondo la tabella di seguito indicata.

Relativamente a ciascuno dei suddetti sub-criteri aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, il **coefficiente V(a)_i**, **compreso tra 0 e 1**, è attribuito calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari componenti la Commissione giudicatrice con approssimazione al terzo decimale.

Con riferimento al punteggio relativo agli **elementi di valutazione aventi natura qualitativa e non suscettibili di valutazione discrezionale** (criteri/sub-criteri **A1.7 e da A.2.1 a A.2.2**), ciascun membro della Commissione giudicatrice, attribuisce un coefficiente **V(a)_i** pari a **0** in caso di assenza dell'elemento o pari a **1**, in caso di presenza dell'elemento.

Con riferimento a ciascuna offerta, ogni commissario attribuisce, discrezionalmente ed autonomamente, un coefficiente variabile tra zero e uno per ciascun sub-criterio suscettibile di valutazione discrezionale, secondo la successiva legenda:

Valutazione	Giudizio sintetico	Coefficiente
<i>Non valutabile</i>	Elemento non presente nel contenuto dell'offerta.	0
<i>Non sufficiente</i>	Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.	0,25
<i>Sufficiente</i>	Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione senza particolare approfondimento.	0,5
<i>Buono</i>	Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'elemento oggetto di valutazione con alcuni approfondimenti.	0,65
<i>Ottimo</i>	Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	0,8
<i>Eccellente</i>	Contenuto dell'offerta strutturato in modo eccellente, preciso ed estremamente approfondito l'elemento oggetto di valutazione.	1

B. CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Max punti 25

Per prezzo si intende il corrispettivo offerto, IVA esclusa.

Non saranno ammesse al proseguimento della gara le offerte che supereranno il prezzo a base d'asta di €. 123.721,59 - comprensivo di tutti gli oneri, IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del *Codice*, come modificato dal D.lgs. 56/2017 “*Decreto correttivo del Codice degli appalti*”, nell'offerta economica presentata l'operatore deve indicare distintamente, a pena di esclusione, i propri costi del personale e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il corrispettivo offerto.

Nella formulazione dell'offerta economica deve tenersi conto delle spese derivanti dalle seguenti voci: personale, trasporto, sede, spese varie ed imprevisti e comunque ogni altra spesa a carico dell'aggiudicatario.

Per l'individuazione delle offerte anormalmente basse, verrà applicato l'art. 97 del *Codice*.

Con riferimento agli **elementi di valutazione aventi natura quantitativa (prezzo)**, all'offerta che

presenterà il prezzo più basso verranno assegnati il massimo dei punti previsti per il prezzo (punti 25) e alle altre saranno assegnati punteggi decrescenti applicando la seguente formula:

PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO

$$(P)^* = \frac{\text{PREZZO PIÙ BASSO OFFERTO}}{\text{PREZZO DELL'OFFERTA IN ESAME}} \times \text{PUNTEGGIO MAX ASSEGNABILE (25 punti)}$$

Dove (P)* è il punteggio assegnato per l'offerta economica del concorrente i.esimo.

C. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio dell'area qualità con quello dell'area prezzo calcolato con il **metodo aggregativo-compensatore (o della sommatoria pesata)** di cui alla seguente formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- **P(a)** rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta "a"
- **n** è il numero totale dei requisiti rispetto al quale vengono effettuate le valutazioni
- **W_i** è il peso o punteggio attribuito al requisito di valutazione i-esimo
- **V(a)_i** è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, riferito all'offerta "a" e all'elemento di "I" coefficienti

Si precisa che i *coefficienti V_{ai}*, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto metodo aggregativo-compensatore, si procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata d'ufficio all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque, ovvero, all'unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a cinque.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso **punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione nell'area qualità (offerta tecnica). In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica.

Successivamente, la Stazione Appaltante procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva ex art. 95, comma 12, del *Codice* di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 19 - SOGLIA DI SBARRAMENTO

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso connesso, non saranno ammessi alla successiva fase di gara e pertanto verranno esclusi, non procedendo all'apertura dell'offerta economica, i concorrenti che non raggiungano almeno il punteggio di 37,50 punti sui complessivi 75 punti riservati all'offerta tecnica (elemento qualitativo).

ART. 20 – CRITERI DI ESCLUSIONE

In riferimento alle cause di esclusione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

ART. 21 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del *Codice*, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del *Codice*.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del *Codice*.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle stesse (cfr. Linee guida n. 3 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/2017, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

ART. 22 - OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di gara sarà dichiarata aperta con la prima seduta pubblica che avrà luogo nel giorno e nell'orario indicati nel Bando e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega corredata da copia di un valido documento di identità del legale rappresentante. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso la **Piattaforma telematica**

di e-procurement velletri.acquistitelematici.it.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con lo stesso mezzo e modalità sopra specificati.

E' onere dei concorrenti verificare la presenza di eventuali comunicazioni.

Ogni seduta pubblica potrà essere, altresì seguita dai concorrenti anche da remoto attraverso la piattaforma telematica collegandosi all'apposito link: [**https://velletri.acquistitelematici.it**](https://velletri.acquistitelematici.it).

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate sono garantite dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, le sedute pubbliche della presente procedura di gara potranno svolgersi anche senza la presenza fisica degli operatori economici. In tal caso anche l'esigenza di pubblicità della gara deve intendersi soddisfatta.

Il RUP/C.U.C procederà, nella prima seduta pubblica, attraverso la Piattaforma telematica alla verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata

A. Prima fase in seduta pubblica

Durante le operazioni di apertura della busta "A" – Documentazione Amministrativa - saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei concorrenti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati). La procedura di gara avrà inizio all'ora stabilita anche nel caso in cui nessun dei concorrenti partecipanti sia presente.

In tale fase il RUP/CUC procederà a:

- a) verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a presentare idoneo documento di identificazione; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni;
- b) verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti entro il termine previsto dal bando della procedura di gara, escludendo quelli pervenuti fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara;

B. Seconda fase in seduta pubblica

Nel corso di questa fase, il RUP/CUC procederà all'apertura della busta telematica "A" - Documentazione amministrativa – . In particolare, si provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione amministrativa;
- verifica della regolarità dell'apposizione della firma digitale sul documento d'offerta;
- controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- analisi e verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivazione delle eventuali procedure di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 17; in questo caso il RUP assegnerà al concorrente un termine **non superiore a dieci giorni (a discrezione della commissione in relazione al documento da integrare)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie richieste. In caso di inutile decorso del

termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art. 83, comma 9, del *Codice*.

- validazione della documentazione amministrativa

Nel caso si renda necessario attivare le operazioni di soccorso istruttorio, la seduta pubblica viene sospesa e verrà redatto apposito verbale che verrà pubblicato anche sulla piattaforma telematica, in cui verrà comunicata la data della successiva seduta pubblica.

C. Seduta pubblica (ed eventuali altre necessarie)

Decorso il termine fissato per la presentazione della documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio, nella data stabilita per la seduta pubblica, il RUP/CUC riprende le operazioni di gara precedentemente sospese. In questa fase il RUP/CUC procede a:

- verificare la puntuale ricezione della documentazione richiesta;
- valutare la conformità della documentazione prodotta;
- procedere all'ammissione/esclusione del concorrente interessato dal soccorso istruttorio;
- proseguire eventualmente con l'esame della documentazione amministrativa di altri concorrenti qualora ciò non sia avvenuto nella seduta pubblica precedente a causa della sospensione della stessa;
- provvedere, all'esito positivo del controllo e verifica della documentazione amministrativa di tutti i concorrenti partecipanti, alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione amministrativa, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica "B" - Offerta tecnica.

Successivamente, il RUP/C.U.C procede all'apertura della busta telematica "B" - Offerta tecnica - ed al mero riscontro della presenza dei documenti richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente disciplinare.

A conclusione di questa fase, il RUP/CUC provvederà a:

- redigere apposito verbale relativo alle operazioni svolte in cui sarà indicato, altresì, l'elenco dei concorrenti ammessi (ovvero esclusi) alla fase successiva di valutazione delle offerte tecnico-qualitative;
- adottare il provvedimento (laddove questo atto non sia assolto con il verbale di cui sopra) che determina le ammissioni/esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del *Codice*.

Il verbale verrà pubblicato anche sulla piattaforma telematica assolvendo agli obblighi di comunicazione, trasparenza e pubblicità.

La conclusione delle operazioni sopra indicate ancorchè in sedute pubbliche diverse consente l'accesso alla fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte **della commissione giudicatrice in seduta riservata**.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del *Codice*, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 e con delibera n. 157 del 2016.

ART. 23 - APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
--

A) Seduta/e riservata/e

In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice, secondo il calendario stabilito, procederà, sulla base delle offerte risultanti ammesse, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative presentate ed alla attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata individua gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento fissata all'art.19 del presente disciplinare e procede, in tal caso, all'esclusione dalla gara degli stessi ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del *Codice*. Gli obblighi di comunicazione verranno assolti previa pubblicazione dell'informazione pertinente sull'Area “Messaggistica” della piattaforma telematica, come anche indicato all'art. 2, punto 2.3, del presente disciplinare.

In caso di esclusione dalla gara, la Commissione giudicatrice, nell'ambito della seduta a ciò dedicata, non procederà all'apertura dell'offerta economica dell'/degli operatore/i escluso/i.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla validazione sulla piattaforma digitale di tutta la documentazione tecnica, fase propedeutica alla successiva fase di apertura della busta telematica “C” - Offerta Economica.

Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti verranno pubblicati nella sezione dedicata alla seduta pubblica di apertura dell'offerta economica e saranno visibili agli operatori economici in questa fase.

Solo dopo che i punteggi vengono resi pubblici è possibile proseguire alla fase successiva di verifica delle offerte economiche.

B) Seduta pubblica (ed eventuali altre necessarie)

Al termine della fase di valutazione dei progetti tecnico-qualitativi, la Commissione giudicatrice in seduta pubblica procederà alle seguenti attività:

- pubblicazione dei punteggi tecnici attribuiti in seduta riservata
- lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- procederà all'apertura (sblocco) e visione della busta telematica “C” - Offerta Economica dei concorrenti ammessi, al fine di verificare la presenza dell'offerta medesima
- darà lettura di ciascuna offerta economica procedendo contestualmente all'esame e verifica del prezzo offerto, secondo i criteri e le modalità descritti nel presente disciplinare;
- per ciascun concorrente, inserimento nel Sistema degli elementi costituenti l'offerta

economica, cioè prezzo offerto e percentuale di ribasso;

- attribuzione dei punteggi economici mediante l'applicazione della formula di cui al punto B. dell'art. 18, del presente disciplinare; si precisa che questa operazione è effettuata in automatico dal Sistema, sulla base dei sub-criteri precedentemente inseriti;
- verifica dell'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. n.50/2016: la piattaforma telematica individua, in base a quanto indicato all'art.97 d. Lgs.50/2016^l le offerte anomale. La soglia di anomalia viene calcolata secondo quanto indicato dall'articolo 97 comma 2 del *Codice*, così come modificato dal decreto "Sblocca Cantieri".
- validazione delle offerte economiche

All'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione dei punteggi tecnici ed economici attribuiti.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice*, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, lo segnala al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 24.

All'esito delle operazioni di verifica della congruità di cui all'art. 24 del presente Disciplinare, la Commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e proclamare aggiudicatario provvisorio il concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui offerta è stata giudicata congrua.

Al termine, la Commissione giudicatrice rimette gli atti al RUP al fine di redigere la proposta di aggiudicazione che verrà rimessa al Dirigente per l'aggiudicazione definitiva.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (elemento qualitativo).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte economiche non presentino anomalia si procede sulla piattaforma telematica alla validazione delle stesse, all'elaborazione della graduatoria e contestuale comunicazione agli operatori economici interessati.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato anche sulla piattaforma telematica.

ART. 24 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del *Codice* (**così come modificato dalla legge n. 55/2019 che prevede che il calcolo del superamento della soglia dei quattro quinti venga effettuato dove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre**), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ult. periodo, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un **termine di n. 15 giorni** dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente redigendo apposito verbale della stessa e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Con successiva seduta pubblica, il RUP e la Commissione comunicano gli esiti della verifica della congruità delle offerte per le quali sono state richieste le spiegazioni ex art. 97 del *Codice*, tramite apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

Il RUP e la Commissione, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del *Codice*, procede ad escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili comunicandolo ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. B del *Codice*, entro **5 giorni** agli operatori economici interessati, tramite piattaforma telematica.

A conclusione di tutte le operazioni di gara previste nel presente articolo verrà redatto apposito verbale che viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

ART. 25 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara, rimettendola al Dirigente per i successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del *Codice*.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6, del *Codice*.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del *Codice*,

acquisisce mediante AVCPass o richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del *Codice*, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo *Codice*.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione** da parte del competente dirigente del Servizio, **che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per l'effettuazione delle verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti nel presente disciplinare** qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del *Codice* dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA, oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, commi 5 e 7, del Codice, anche prima di aver concluso le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dell'operatore nei confronti del quale il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione.

Il Dirigente previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, e dell'art. 33, comma 1, del *Codice*, *procede all'aggiudicazione* mediante determinazione dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del *Codice*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. Nei confronti dell'aggiudicatario decaduto, la stazione appaltante potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione provvisoria prestata a garanzia dell'offerta, che sarà pertanto incamerata.

La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto, la Stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) e tempestivamente, comunque entro 30 giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, del *Codice*, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all'oggetto del contratto.

ART. 26 -STIPULA DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla *normativa vigente in materia di lotta alla mafia* (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del *Codice*, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva salvo i casi di cui all'art. 32, commi 10 e 11, del *Codice*.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del *Codice*, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ed eventuali condotte impeditive od omissive da parte di questo.

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 32, comma 8, ultimo capoverso del D.Lgs. n.50/2016, su richiesta della Stazione appaltante, l'operatore economico aggiudicatario, anche provvisorio, si impegna a dare avvio al Servizio nelle more della stipula del contratto, previa formale comunicazione della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del *Codice*, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del *Codice*, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

A tal fine, l'Impresa aggiudicataria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, come previsto dall'art. 103, comma 1, del *Codice*, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del *Codice* pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del *Codice*. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante. In tal caso, la Stazione Appaltante

provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva verrà svincolata con l'osservanza e nei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia con atto del Dirigente responsabile, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, compreso il verificarsi di motivazioni di carattere finanziario o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del *Codice* e s.m.i, l'erogazione dell'anticipazione, pari al 20 per cento del valore del contratto, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Impresa Aggiudicataria sarà sempre responsabile e risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose di qualunque natura e per qualsiasi motivo, comunque accertati, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento e/o indennizzo, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Velletri.

A garanzia della buona esecuzione del servizio e a copertura dei danni eventualmente occorsi a persone e/o a cose, la Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare una polizza assicurativa sottoscritta con primarie compagnie di assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) anche con dolo e colpa grave e per gli infortuni del proprio personale nel corso dell'esecuzione del contratto (RCO) per un massimale di garanzia unico onnicomprensivo non

inferiore a €. 1.000.000,00. La polizza dovrà avere durata non inferiore alla durata dell'intero appalto. Nel caso in cui tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Velletri od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Ditta assicurata.

La polizza assicurativa, copia della quale dovrà essere presentata al Comune entro e non oltre la data della stipula del contratto.

Rimane espressamente convenuto che l'Impresa Aggiudicataria, in caso di infortunio, assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intendono sollevati nella forma più completa l'Amministrazione e il suo personale e che resterà a carico dell'Impresa Aggiudicataria stessa il risarcimento dei danni.

28. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, dedito da diversi anni al servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, della continuità del servizio e della salvaguardia delle specifiche esperienze e professionalità acquisite, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato in allegato alla documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a predisporre, nell'ambito della Busta telematica "A"- *Documentazione amministrativa* -, uno specifico progetto di assorbimento del suddetto personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e motivando l'eventuale impossibilità di assorbimento di tutto o parte di esso.

Ai sensi delle linee guida ANAC n. 13, approvate con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019, sarebbe preferibile, quale contratto collettivo applicabile, in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto dell'affidamento, il CCNL delle Cooperative sociali, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 37 del CCNL in materia di cambi di gestione, tenuto conto del richiamo disposto dall'articolo 50 del *Codice*, all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, del *Codice*.

L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo proposto dalla stazione appaltante, salva l'applicazione, **ove più favorevole**, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle linee guida ANAC n. 13 approvate con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019 .

ART. 29 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del *Codice* e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € 1.200,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di VELLETRI, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri (art. 209 del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", secondo i termini fissati dallo stesso codice, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. LAZIO.

ART.31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e della normativa italiana di armonizzazione, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara e relativi allegati.

ART. 32– DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dall'Amministrazione Comunale in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D.lgs. 81/2008.

ART. 33- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel bando di gara, si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice Civile e al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Maria Terèsa Agostinelli



